



## Verbale Assemblea Ordinaria

### La Diosa Associazione di Promozione Sociale

Nella giornata del **23 Agosto 2023**, si riunisce in seconda convocazione alle ore 15:00, presso la sede operativa di via Gorizia, L'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 20 del 27.12.2018 ha fornito delle precisazioni utili a chiarire cosa dovranno contenere gli Statuti degli ETS - APS e le modalità di approvazione delle relative modifiche

"Semplificata" (Assemblea Ordinaria) applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun Ente. Tale maggioranza è prevista per le modifiche che rispondono a un requisito obbligatorio in applicazione del Codice del Terzo Settore;

per deliberare i seguenti punti:

#### 1. Aggiornamenti modifica statuto ai sensi del d. lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche

Sono presenti: le socie Gianna Tollis, Donatella Iavarone, Alessia Carrozza, Grazia Di Iorio, Diana Di Iorio e Luisa Santilli, è presente la maggioranza dei soci valida per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Tollis Gianna che chiama la Sig.ra Donatella Iavarone a fungere le funzioni di segretaria, che accetta.

Si passa a discutere del primo punto all'odg:

**Punto 1:** In riferimento alla modifiche statutarie si è provveduto a modificare lo statuto secondo quanto richiesto dalla normativa lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. La segretaria provvede alla lettura del nuovo statuto.

Non essendoci null' altro da discutere l'Assemblea

### DELIBERA

Di approvare all'unanimità il nuovo statuto e si delega Donatella Iavarone a provvedere agli adempimenti del caso e a registrare il nuovo statuto presso l'agenzia delle entrate

Dopo aver letto e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle 16:30

La segretaria

Donatella Iavarone

La Presidente

Gianna Tollis

**Agenzia  
Entrate**  
UFFICIO TERRITORIALE di SUIRMONA

Registrato in data 15/12/2023  
N. 367 Serie 3  
Esatti € 24,00  
REGISTRO ESATTE  
SALVARE TARDIVA  
REGISTRAZIONE €24,00

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "La Diosa ETS - APS"

### ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito in data 06/05/2022 l'Ente di Terzo Settore denominato "La Diosa ETS - APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sulmona in via delle Ginestre 20. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

**ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE** L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo prioritario finalizzato alla lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime di violenza. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi. L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo. L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Essa intende operare nel/i seguente/i settore di attività generale (rif. art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117-

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate si propone le seguenti attività secondarie e strumentali:
  - Promuovere attività che favoriscano il benessere psicofisico dei soggetti particolarmente vulnerabili quali donne o minori in stato di grave disagio sociale, fra cui: nutrizione, osteopatia, alimentazione biologica e sostenibile, psicologia e psicoterapia, ginecologia, medicina, arteterapia, naturopatia e tutte le discipline olistiche;
  - Promuovere forme di accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso consulenze ai soggetti particolarmente vulnerabili come donne italiane o immigrate contraddistinte da una situazione di grave difficoltà all'inserimento lavorativo;
  - Promuovere forme di comunicazione e trasparenza attraverso consulenze e realizzazioni per enti, associazioni con finalità vicine alle finalità della associazione, attraverso la realizzazione di strumenti di comunicazione più indicati (Bilancio sociale, Codice etico, carta dei servizi, etc.);
  - Produrre e pubblicare materiale cartacei ed elettronici inerenti alle tematiche e ambiti suesposti nonché svolgere attività di formazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere o assistita;

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

**ART. 3 - I SOCI** Possono essere Soci dell'Associazione:

- **non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione**

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. I soci si distinguono in: Soci ordinari - sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari.- Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

**ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI** L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto. La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 4. giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile. Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto. La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per 2 anni
- quando il socio o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

## **ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

I soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

## **ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, Organo Direttivo e Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e elettive.

## **ART. 7 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. **Hanno diritto di voto tutti coloro che**

**sono iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati. Con possibilità di deroga a 3 mesi secondo quanto previsto dal dlgs 117/17**

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 6. mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa o chat telefoniche. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative nonché i minori per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sez. VI 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228). ; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di 1 delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. All'Assemblea spettano i seguenti compiti: **IN SEDE ORDINARIA:**

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**IN SEDE STRAORDINARIA:**

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 1 giorno. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci (e pubblicizzate ai Soci con esposizione nella sede dell'Associazione o trasmissione per posta/email o su internet per 6 giorni dall'approvazione).

**ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE** L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. I membri dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. In particolare sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto, mail, chat e telefonicamente almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

**ART. 9 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

**ART. 10 – LIBRI SOCIALI** L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; Tutti i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le seguenti modalità richiesta scritta al Legale Rappresentante, consultazione diretta e/o richiesta copie integrali o estratti a proprie spese)

**ART. 11 – ESTINZIONE O SCIoglimento** L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'ente del terzo settore, *Fondazione Terre des Hommes Italia*.

**ART. 12 – RINVIO** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente

*Giuseppe*

Il Segretario

*Stefano*